



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

15 dicembre 2015

Presidenza: Piero FASSINO  
Alberto AVETTA

Il giorno 15 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso dell'11 dicembre 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Claudio MARTANO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 "AMT OVEST", Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE", Zona 10 "CHIVASSESE".

*(Omissis)*

**Proposta di Mozione presentata dal Consigliere De Vita avente quale oggetto: "Intraprendere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le azioni possibili e tali da rendere volontaria e non più obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e la costituzione delle Unioni di Comuni".**

N. Protocollo: 17416/2015

Il **Sindaco Metropolitano** pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è sopra riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera **A**).

\* \* \* \* \*

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Consigliere De Vita;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitano;;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la Proposta di Mozione il cui oggetto è sotto riportato:

**Proposta di Mozione presentata dal Consigliere De Vita avente quale oggetto: “Intraprendere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le azioni possibili e tali da rendere volontaria e non più obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e la costituzione delle Unioni di Comuni”.**

N. Protocollo: 17416/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Amprino - Avetta - Barrea - Carena - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - Montà - Paolino - Pianasso - Tronzano)

**La Mozione risulta approvata.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano  
F.to P. Fassino

/ml



## CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

*All. N. 14*

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DE VITA AVENTE QUALE OGGETTO "INTRAPRENDERE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TUTTE LE AZIONI POSSIBILI E TALI DA RENDERE VOLONTARIA E NON OBBLIGATORIA LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI DI COMUNI".

N. Protocollo: 17416/2015

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

**Premesso che** l'art. 26 della Legge n. 142/1990 ineriva alla creazione ed alla prima disciplina del modello associativo delle Unioni di Comuni: "due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia" potevano costituire un'Unione al fine di esercitare funzioni o servizi congiuntamente. I Comuni interessati dal nuovo processo associativo non dovevano superare la soglia dei 5.000 abitanti, con l'unica eccezione di permettere di partecipare per ciascuna Unione ad un solo Comune con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 residenti. Le Unioni avevano una durata non prorogabile oltre ai 10 anni: esse dovevano rivestire un ruolo propedeutico ad una fusione tra Comuni, pena lo scioglimento dell'Unione stessa.

L'art. 6 della Legge n. 265/1999 e l'art. 32 del TUEL oltre ad aver introdotto nuove disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione delle Unioni, eliminavano le caratteristiche principali della norma originaria e summenzionata del 1990, tra le quali la taglia demografica fissata a quota 5.000 abitanti per i Comuni partecipanti ad Unioni, l'appartenenza alla medesima Provincia da parte degli enti locali aderenti, il limite massimo di 10 anni di durata dell'Unione, nonché il carattere precursore di tale forma associativa verso la via della fusione comunale. È stata proprio con questa eliminazione di vincoli stringenti che il fenomeno delle Unioni ha potuto diffondersi sul territorio nazionale.

Il Decreto n. 318/2000 del Ministero dell'Interno come poi modificato dal DM n. 289/2004 nonché le Intese di Conferenza Unificata del 2005 e del 2006 hanno dato luogo ai primi sistemi di finanziamento per le forme di associazionismo intercomunale.

L'art. 12, lettera f della Legge n. 42/2009 ha previsto forme premiali per favorire Unioni e fusioni tra Comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.

L'art. 21, comma 3 della stessa Legge ha inizialmente individuato 6 funzioni fondamentali dei Comuni.

L'art. 14 della Legge n. 122/2010 ha introdotto disposizioni che imponevano ai Comuni fino a 5.000 abitanti (e fino a 3.000 cittadini nel caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità

Montane), ad eccezione delle isole monocomune e del Comune di Campione d'Italia, di esercitare, tramite convenzione o Unione, le 6 funzioni fondamentali previste dalla Legge n. 42/2009.

L'art. 16 della Legge n. 148/2011 ha poi modificato l'art. 14 della Legge n. 122/2010, indicando una nuova disciplina ad hoc in materia di associazionismo intercomunale obbligatorio per i Comuni fino a 1.000 abitanti con lo scopo di ridurre "i costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni" e razionalizzare "l'esercizio delle funzioni comunali".

L'art. 19 della Legge n. 135/2012 ha individuato le 10 nuove funzioni fondamentali dei Comuni abbandonando l'elenco di riferimento dettato dall'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province e/o Città Metropolitane), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (La Legge di Stabilità n. 228/2012 all'articolo 305 modifica la funzione l), dalla quale elimina i servizi statistici, per introdurli nella nuova funzione l) bis: "servizi in materia statistica").

L'art. 19 della Legge n. 135/2012 ha ridefinito l'art. 14 della Legge 122/2010 e l'art. 16 della Legge n. 148/2011, modificando gli obblighi di gestione associata in capo ai Comuni fino a 5.000 abitanti: nuovo obbligo di esercizio in forma associata, tramite Unione (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), delle funzioni fondamentali (esclusa quella riportata alla lettera l), per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 nel caso di amministrazioni appartenenti o appartenute a Comunità Montane, ad eccezione dei Comuni coincidenti con isole e del Comune di Campione d'Italia.

Infine, il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito nella Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, all'articolo 4, comma 6-bis, ha previsto che «i termini di cui all'articolo 14 della Legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015».

**Considerato che** a tutt'oggi ci troviamo di fronte all'accoglimento dell'ulteriore proroga (è la quinta) richiesta dalle Amministrazioni locali e motivata dalle innumerevoli difficoltà derivanti dall'adeguamento alla norma stessa in assenza peraltro del benché minimo atto documentale che avvalorò l'ipotesi secondo la quale il costituirsi in Unione sarebbe foriero di risparmio ma

addirittura siamo in presenza di una relazione dell'Ufficio Studi del Senato che in occasione dell'approvazione del Decreto Legge n. 138/2011, riportava chiaramente a pagina 70 che "per le unioni, allo stato attuale, non si è in grado di quantificare risparmi" (sic!).

Come se non bastasse, nello stesso studio sulla spending review praticato dall'ex Ministro Giarda, è riportato a pagina 201 che "l'esercizio da noi presentato è molto astratto e prescinde dalle valutazioni di natura organizzativa che sarebbero necessarie per stime aventi precisi riflessi finanziari; per la difficoltà di tali valutazioni è da notare che il decreto (quello varato all'epoca dello spettacolare governo Monti e che prevedeva l'accorpamento) non associa risparmi di spesa all'accorpamento".

Si soprassiede dal riportare commenti a quanto sopra.

In ultimo ma non per ultimo è dirimente l'autorevole parere della Corte dei Conti emerso dalla relazione sulla gestione degli enti territoriali del 2013: **le unioni di Comuni non garantiscono risparmi anzi, nella maggior parte dei casi fanno crescere la spesa.** I magistrati contabili ritengono "poco efficace questo metodo di razionalizzazione della spesa, in quanto nelle organizzazioni esistenti c'è un alto livello di rigidità che non consente di far registrare risparmio modulando le risorse utilizzate". La Corte dei conti, in particolare, ha esaminato l'andamento di tre aggregati molto significativi di spesa corrente (personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi), riscontrando come i risparmi auspicati rappresentino ancora dei «fenomeni discontinui e parziali e, soprattutto, apprezzabili solo confrontando l'anno di istituzione delle unioni con l'anno successivo, mentre praticamente nulle - almeno dai risultati di queste prime analisi sperimentali su gruppi di enti di numero limitato - se osservate prendendo come riferimento le gestioni singole antecedenti".

#### **Si richiede al Sindaco Metropolitan On. Piero Fassino**

il sincero e motivato impegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostenere le argomentazioni sopra riportate affinché l'obbligatorietà per i piccoli Comuni di convenzionarsi per le funzioni fondamentali ovvero di costituirsi in Unione sia superata finalmente dalla volontarietà di scelta.

A tanto anelano le piccole Comunità d'Italia.

Torino, 3 giugno 2015

Firmato in originale dai presentatori